

STATUTO
Associazione di volontariato
“MAMME AMICHE ODV”

ART. 1 - L'Associazione di volontariato «MAMME AMICHE GRUPPO DI AUTOAIUTO SULL'ALLATTAMENTO ODV», in breve «MAMME AMICHE ODV», più avanti chiamata per brevità associazione, con sede legale in Sesto Fiorentino, costituita ai sensi del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato “Codice del Terzo settore”) e successive modifiche persegue il fine esclusivo della solidarietà sociale, umana, nell’ambito dell’esperienza dell’allattamento al seno.

ART. 2 - L'associazione è apolitica ed apartitica e si atterra ai seguenti principi: assenza del fine di lucro, democraticità della struttura, elettività, gratuità delle cariche associative, gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti (salvo il rimborso delle spese anticipate dal socio in nome e per conto della associazione), i quali svolgono la propria attività in modo personale e spontaneo.

Ai sensi della suddetta democraticità della struttura, tutti gli organi sociali vengono eletti esclusivamente e liberamente dall'Assemblea ordinaria dei soci; le cariche all'interno dei suddetti organi sociali (*presidente, vicepresidente, segretario, tesoriere ecc.*) vengono attribuite dal rispettivo organo. Tutti i membri di organi sociali devono essere soci.

ART. 3 - L'associazione opera in maniera specifica, con prestazioni non occasionali di volontariato per offrire sostegno a tutte le donne che affrontano l’esperienza dell’allattamento, attraverso la promozione e diffusione di una maggiore consapevolezza e informazione sui benefici dell’allattamento al seno.

ART. 4 – L'associazione persegue finalità civiche, solidaristiche o di utilità sociale avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati, e svolge in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale, di cui all’art. 5, co. 1 CTS, prevalentemente in favore di terzi:

- a) interventi e servizi sociali ai sensi dell’articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n.112, e successive modificazioni;
- d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all’articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all’articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

L'associazione può esercitare, a norma dell’art. 6 del Codice del Terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte dell’Organo di amministrazione.

L'associazione può esercitare, a norma dell’art. 7 del Codice del Terzo settore, anche attività di raccolta fondi - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Per perseguire lo scopo sopraindicato, l'associazione realizza i seguenti interventi:

1. promuovere ed organizzare incontri, eventi, dibattiti, manifestazioni sull'allattamento al seno e su una genitorialità consapevole;

Erika Puleo

Debora Napolini

2. organizzare gruppi di aiuto-aiuto in linea con uno “Dieci passi UNICEF-OMS per la promozione dell'allattamento al seno” che prevede al punto 10 di "favorire la creazione di gruppi di sostegno alla pratica dell'allattamento al seno, in modo che le madri vi si possano rivolgere dopo essere state dimesse dall'ospedale o dalla clinica";
3. offrire spazi didattici sull'allattamento e sulla genitorialità in generale;
4. promuovere il riutilizzo e lo scambio tra famiglie di vestiti, oggetti, utensili per bambini;
5. promuovere una mentalità ecologica nell'educazione e nella cura dei figli;
6. organizzare momenti educativi e ludici per i bambini;
7. promuovere un'evoluzione più armonica della vita familiare;
8. contribuire alla diffusione di una cultura per la maternità consapevole;
9. diffondere informazioni corrette sull'evoluzione della gravidanza, del parto e del puerperio, per consentire alle donne una gestione maggiore della propria salute e contribuire alla de-medicalizzazione dell'evento nascita;
10. favorire la ricerca e il confronto fra madri e coppie sugli aspetti relativi all'allattamento, allo svezzamento ed alla crescita del bambino;
11. collaborare con organismi pubblici e privati operanti nel campo della maternità e dell'infanzia, per ampliare le possibilità di intervento e scelta a favore delle famiglie;
12. produrre e distribuire materiale divulgativo e didattico in diverse forme;
13. promuovere tutte le iniziative che riterrà più idonee per la tutela della maternità e per la promozione dell'allattamento al seno;
14. ottenere finanziamenti pubblici e privati per la realizzazione dei suddetti progetti.

SOCI

ART. 5 - Possono far parte dell'associazione, in numero illimitato, tutti coloro che si riconoscono nello Statuto e intendono collaborare per il raggiungimento dei fini ivi indicati.

La richiesta di adesione va presentata al Presidente dell'associazione.

Il Consiglio direttivo si riserva di accettare o meno tale richiesta motivando la sua decisione.

Nessun motivo legato a distinzioni di razza, sesso, religione, possesso di cittadinanza italiana o straniera può essere posto a base del rifiuto di richiesta di adesione all'associazione.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del Consiglio Direttivo, nel libro degli associati.

Il Consiglio Direttivo deve entro 60 giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo di amministrazione, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.

I soci hanno diritto a frequentare i locali dell'associazione e a partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dalla stessa, a riunirsi in assemblea per discutere e votare sulle questioni riguardanti l'associazione, eleggere ed essere eletti membri degli organi dirigenti. Hanno diritto di voto in assemblea i soci che abbiano rinnovato la tessera almeno cinque giorni prima dello svolgimento della stessa. I soci hanno l'obbligo di rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni nonché versare la quota associativa (se prevista) secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea

Lo status di socio, una volta acquisito, ha carattere permanente e può venir meno solo nei casi previsti dal successivo art. 6. Non sono pertanto ammesse iscrizioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

ART. 6 - La qualifica di socio si perde per:

Enza Felici

Debora Napolini

- decesso;
- mancato pagamento della quota sociale;
- dimissioni;
- espulsione per i seguenti motivi: inosservanza delle disposizioni dello statuto, di eventuali regolamenti o delle deliberazioni degli organi sociali; per danni morali e materiali arrecati all'associazione e comunque in ogni altro caso in cui il socio svolga attività in dimostrato contrasto con gli interessi e gli obiettivi dell'associazione.

ART. 7 - Contro ogni provvedimento di espulsione è ammesso ricorso al Presidente entro trenta giorni, sul quale decide in via definitiva la prima Assemblea dei soci.

ART. 8 - La quota associativa non è rimborsabile, è intrasmissibile e non è rivalutabile.

ART. 9 - Gli aderenti dell'associazione prestano la loro opera gratuitamente in favore dell'organizzazione e non possono stipulare con essa alcun tipo di rapporto lavorativo, dipendente o autonomo.

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

L'Associazione può assumere — tra i non soci — lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure se sia necessario per qualificare o specializzare l'attività da essa svolta. Ad ogni modo, le prestazioni rese dai volontari saranno sempre prevalenti rispetto a quelle erogate dai lavoratori dipendenti, collaboratori o professionisti che con l'Associazione avranno un rapporto di lavoro; inoltre il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari.

ORGANI SOCIALI

ART. 10 - Sono organi di partecipazione democratica e direzione dell'associazione:

- Assemblea generale degli iscritti;
- Consiglio direttivo;
- Presidente.

Ai componenti degli organi associativi, ad eccezione di quelli dell'Organo di controllo, ove nominato, non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

ART. 11 - L'assemblea generale degli iscritti può essere ordinaria o straordinaria.

Il consiglio deve convocare l'assemblea ordinaria dei soci almeno una volta l'anno entro il trenta aprile.

Inoltre può convocare quando crede necessario, o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati, altre assemblee ordinarie o straordinarie.

La convocazione avviene tramite avviso scritto contenente il luogo, la data e l'ora di prima convocazione e di seconda convocazione nonché l'ordine del giorno, da inviare ad ogni iscritto almeno sette giorni prima.

ART. 12 - L'assemblea è formata da tutti i soci ed è presieduta dal presidente del Consiglio direttivo e in caso di sua assenza dal vice-presidente. Nel caso di assenza di entrambi l'assemblea elegge un proprio Presidente. Il presidente dell'Assemblea nomina un segretario con il compito di stendere il verbale della suddetta, accerta la regolarità della convocazione e costituzione, il diritto di intervenire e la validità delle deleghe.

Enrica Felici

Debora Napolini

ART. 13 - L'assemblea può essere sia ordinaria che straordinaria.

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, alla presenza della metà più uno dei soci con diritto di voto e delibera a maggioranza assoluta dei voti di questi ultimi. In seconda convocazione l'assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera a maggioranza semplice sulle questioni poste all'ordine del giorno.

L'assemblea straordinaria è valida in prima convocazione quando sono presenti almeno i due terzi dei soci con diritto di voto e delibera a maggioranza assoluta dei voti di quest'ultimi; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci con diritto di voto.

Qualora si debba decidere per modificare l'Atto costitutivo e lo Statuto il Consiglio Direttivo dovrà convocare un'assemblea straordinaria e saranno necessari i seguenti quorum costitutivi e deliberativi: la presenza in proprio o per delega di almeno due terzi dei soci, in regola con il versamento delle quote e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Dalla quarta convocazione per la modifica dell'Atto costitutivo e dello Statuto è necessaria la presenza in proprio o per delega della maggioranza dei soci, in regola con il versamento delle quote e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Qualora si debba decidere per lo scioglimento della associazione nonché deliberare la trasformazione, fusione o scissione dell'associazione, il Consiglio Direttivo dovrà convocare un'assemblea straordinaria e sarà necessario il voto favorevole di tre quarti dei soci.

Ogni delibera avviene a scrutinio palese salvo diversa richiesta da parte dei due terzi dei presenti.

Hanno diritto di voto tutti i soci in regola con il pagamento della quota sociale.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio ed in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno diritto al voto.

Ogni socio ha diritto ad un voto. È ammessa una sola delega per ciascun socio

ART. 14 - L'assemblea ordinaria delibera su qualsiasi proposta venga presentata alla sua attenzione e in particolare ha le seguenti competenze inderogabili:

- a) nomina e revoca i componenti degli organi associativi di cui all'articolo 10 e (se previsto) il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- b) approvazione dei rendiconti preventivi, delle relazioni annuali del consiglio direttivo;
- c) approvazione del bilancio di esercizio;
- d) approvazione dei programmi dell'attività da svolgere
- e) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- f) redazione- modifica- revoca di regolamenti interni;
- g) deliberazione su ricorso presentato da un socio che non è stato ammesso oppure è stato espulso: la deliberazione dell'assemblea è inappellabile;
- h) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

ART. 15 - Le modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto, lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione dell'eventuale patrimonio residuo nonché la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione variazioni dello Statuto devono essere approvate da un'assemblea straordinaria.

ART. 16 - Le decisioni prese dall'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, impegnano tutti i soci sia dissenzienti che assenti. Ogni socio ha diritto di consultare il verbale dei lavori dell'assemblea redatto dal segretario e sottoscritto dal Presidente.

ART. 17 - Il Consiglio direttivo è formato da 3 a 9, (presidente, vice-presidente, segretario, tesoriere, ecc.) e si riunisce di norma una volta al mese. Il Consiglio direttivo dura in carica per un triennio e può venire rieletto.

ART. 18 - Compiti del Consiglio direttivo.

È di pertinenza del Consiglio direttivo tutto quanto non sia per legge o per statuto di pertinenza esclusiva

Enke Fellei

Debora Napolini

dell'Assemblea dei soci o di altri organi e comunque sia di ordinaria amministrazione. In particolare e tra gli altri sono compiti del Consiglio direttivo:

- eseguire le delibere dell'assemblea;
- eleggere al proprio interno le figure di Segretario, vice presidente e tesoriere;
- formulare i programmi di attività sociale sulla base delle linee approvate dall'assemblea;
- predisporre il rendiconto annuale;
- predisporre tutti gli elementi utili all'assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'anno sociale;
- deliberare circa l'ammissione dei soci;
- deliberare circa le azioni disciplinari nei confronti dei soci;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività sociali;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati.

Tutti gli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate, tra i propri associati, dagli enti associati: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

La convocazione del Consiglio Direttivo avviene mediante comunicazione scritta, contenente il luogo, la data e l'ora, l'ordine del giorno, spedita almeno 5 giorni prima della data fissata per il suddetto Organo.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART. 19 - I compiti principali del Presidente sono:

- rappresentare l'associazione di fronte a terzi e stare in giudizio per conto della stessa;
- convocare e presiedere le riunioni del Consiglio direttivo;
- deliberare spese in nome e per conto dell'associazione al di fuori di quanto stabilito dall'assemblea e dal Consiglio direttivo per un importo massimo deciso ogni anno dall'Assemblea ordinaria.
- deliberare entro i limiti suddetti su tutte le questioni che per legge o per statuto non siano di competenza dell'assemblea dei soci o del Consiglio direttivo o di altro organo dell'associazione.

Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti. Almeno un mese prima della scadenza del mandato del Consiglio direttivo, il Presidente convoca l'Assemblea.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni

ENTRATE E PATRIMONIO SOCIALE

ART. 20 - Le entrate della associazione sono costituite da:

- contributi dei soci;
- contributi di privati;
- contributi dello stato, di enti o di istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- contributi di organismi internazionali;
- donazioni o lasciti testamentari;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- proventi dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore;
- proventi da attività di raccolta fondi.

Enke Felleini

Debora Napolini

Il patrimonio sociale (indivisibile) è costituito da:

- beni mobili e immobili;
- donazioni, lasciti o successioni.

Per le attività di interesse generale prestate, l'associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

ART. 21 - I contributi degli aderenti sono costituiti dalla quota di iscrizione annuale. Il contributo associativo è intrasmissibile, e non è rivalutabile.

ART. 22 - L'esercizio sociale della associazione ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Il consiglio direttivo presenta annualmente entro il trenta aprile all'Assemblea la relazione nonché il rendiconto consuntivo dell'esercizio trascorso e quello preventivo per l'anno in corso. Il bilancio consuntivo e preventivo devono essere depositati nella sede della organizzazione 15 giorni prima della convocazione dell'assemblea affinché i soci possano prenderne visione. Il rendiconto sarà depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo settore entro il 30 giugno di ogni anno.

Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 4, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al rendiconto.

ART. 23 - Il patrimonio dell'associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche o di utilità sociale.. È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, gli utili di esercizio, le riserve, i fondi di gestione e il capitale durante la vita della associazione ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi associativi, anche in caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

DURATA E SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

ART. 24 - La durata dell'Associazione è illimitata ed essa non potrà sciogliersi che per decisione di una assemblea straordinaria appositamente convocata dal Consiglio direttivo la quale dovrà decidere sulla devoluzione del patrimonio esistente, dedotte le passività, a favore di altri Enti di Terzo settore, o ad altre organizzazioni di volontariato che operino in identico o analogo settore. La devoluzione avverrà previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore.

L'assemblea provvede anche alla nomina di uno o più liquidatori da scegliersi preferibilmente tra i soci.

NORME RESIDUALI

ART. 25 - Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

Debora Napolini

Enrico Felici